

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 39

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.

(2)

2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.

(1)(3)

2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.

(4)

3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.

(5)

4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.

(6)

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.

(7)(8)

6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

(9)

6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.

(10)

7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

8.

(ABROGATO)

(11)

9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.

(12)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
- 2 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 3 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
- 4 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 5 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
- 6 Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
- 7 Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
- 8 Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
- 9 Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
- 10 Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
- 11 Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
- 12 Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021